

DIRITTO E GENERE. TEMI E QUESTIONI

a cura di
STEFANIA SCARPONI

2020
EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

LE VIOLENZE MASCHILI CONTRO LE DONNE. TRA IMPUNITÀ E POPULISMO PENALE PUNITIVO

Maria (Milli) Virgilio

SOMMARIO: 1. *La produzione legislativa e la primazia del diritto penale.* 2. *La mancanza di riforme organiche.* 3. *Violenza di genere e violenza contro le donne.* 4. *Genere, norme e diritto penale speciale.* 5. *Genere, inasprimento sanzionatorio e populismo penale punitivo.* 6. *Il "coraggio" di denunciare.*

1. La produzione legislativa e la primazia del diritto penale

Se, nell'ambito del diritto declinato secondo il genere, affrontiamo il tema – più ristretto – del contrasto alle violenze maschili contro le donne, non possiamo che continuare a constatare la ormai perenne e irriducibile primazia del diritto penale, sia nell'esercizio del potere legislativo che in quello del potere giudiziario.

Per una verifica potrebbe essere sufficiente scorrere un elenco cronologico della produzione legislativa nazionale, selezionando le fonti che abbiano a oggetto la libertà femminile e i c.d. diritti delle donne¹. Ne risulta un evidente progressivo aumento di testi di natura penalistica, che si intensificano decisamente nelle ultime due legislature, la XVII e la XVIII.

L'analisi del contenuto delle modifiche legislative evidenzia alcune caratteristiche, che devono essere sottolineate.

Innanzitutto, se utilizziamo (ovviamente a posteriori) il criterio delle tre P della Convenzione di Istanbul 2011² – Prevenzione, Protezione,

¹ Ci si consenta di rinviare a M. VIRGILIO, *Cronologia di riferimenti normativi*, in *Studi sulla Questione Criminale*, n. 1-2/2019, *Le violenze maschili contro le donne. Strumentario*, p. 249.

² Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 "Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence", ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

Punizione – costateremo come la finalità di “Prevenzione” sia stata ben presente al legislatore dalla Costituente fino agli anni '80. Furono gli anni della gloriosa legislazione emancipazionista, ispirata dai principi costituzionali di uguaglianza, parità e pari opportunità, volta a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” di cui all’art. 3, 2 comma, Cost., e culminata nella riforma del diritto di famiglia del 1975. Solo nel 1996 (il momento è segnato da una legge penale, la l. 15 febbraio 1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale) possiamo dire che fu portato a conclusione l’opera di “svecchiamento” delle norme più scopertamente patriarcali contenute nei vecchi testi codicistici. Là le donne non erano neppure nominate, perché erano considerate solo nella loro identità familiare: moglie, madre, figlia, sorella; oppure nella loro identità lavorativa: la lavoratrice; oppure la donna incinta o in stato di gravidanza o che ha partorito, la donna cioè identificata in forza della maternità.

Eppure, grazie all’adeguamento ai principi costituzionali, furono abrogati (almeno nello scritto della legge!) i capisaldi patriarcali: potestà patria e maritale, esclusione delle donne dai pubblici uffici, vistose differenze salariali, adulterio femminile, delitti per causa d’onore, ratto a fine di libidine, etc. Come motori di cambiamento consideriamo, in quegli anni, la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151), lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), il divorzio (ma noi lo abbiamo chiamato scioglimento del matrimonio: legge 1° dicembre 1970 n. 898), la tutela delle lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971 n. 1204), i consultori familiari (legge 29 luglio 1975 n. 405), la parità fra uomo e donna in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977 n. 903), l’interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978 n. 194), l’abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore (legge 5 agosto 1981 n. 442), la rettificazione di attribuzione di sesso (legge 14 aprile 1982 n. 164).

Da allora le legislature si sono susseguite, ma lasciando ancora i vecchi testi codicistici come base di fondo del sistema, quella su cui vengono innestate le varie modifiche settoriali e parziali: codice penale del 1930, codice di procedura civile del 1940, codice civile del 1942 (a parte la riforma del codice di procedura penale nel 1988).

Si sono imposte parole nuove, nella cultura giuridica e nei testi normativi: genere, vittima, vulnerabilità, identità, orientamento sessuale, diritti umani, diritto antidiscriminatorio. Ma le categorie giuridiche degli anni Trenta resistono a costituire il fondamento del sistema giuridico: capacità, personalità, imputabilità, risarcimento, ecc.

La diagnosi spesso enunciata “Abbiamo in materia leggi buone; il problema è la loro applicazione” – chi non l’ha sentita pronunciare?! – sembra dover essere smentita proprio alla luce della lunga cronologia di interventi normativi delle ultime legislature, che sono numerosissimi, frammentati e spezzettati e soprattutto correttivi (a catena) di precedenti interventi. Non sfugge anche il recentissimo “Codice rosso” (la legge n. 69 del 19 luglio 2019, intitolata *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*), che, appena entrato in vigore, è già soggetto a suggerimenti di modifica! Sono il segno di interventi frettolosi che evidentemente rispondono a logiche di politica legislativa mirata non ai contenuti e non al cambiamento, ma piuttosto ispirata al c.d. populismo³ e cioè alla ricerca del consenso elettorale: la produzione è prevalentemente in forma di decreti legge d’urgenza (quindi censurati in dottrina come incostituzionali, se in materia penale)⁴ ed è costantemente blindata dalla clausola finale di imposizione della regola di invarianza finanziaria, nonché affetta dalla commistione con le logiche di politiche securitarie (come si legge nelle relative relazioni alla legge).

Tale dimensione securitaria continua a gravare sulle linee di politiche criminale o legislative in genere⁵. La parola “sicurezza” ricorre nei testi e, anche, nei titoli delle leggi⁶, che si susseguono e che compren-

³ *Questione Giustizia* ha intitolato *Populismo e diritto* il n. 1/2019.

⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale - parte generale*, Bologna, 2019.

⁵ M. VIRGILIO, L. RE (a cura di), *Violenza contro le donne e politiche delle sicurezze*, 2016, *Discussioni online* di Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, <http://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/index.html>.

⁶ Eloquenti i titoli delle leggi che si sono susseguite in materia: legge 23 aprile 2009, n. 38, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*; legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*; legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversio-

dono al loro interno anche talune specifiche norme che vengono ricondotte dal legislatore alla finalità di contrastare le violenze di genere⁷. Purtroppo l'inaccettabile protrarsi in tale ambito della mancata raccolta, istituzionale e sistematica, di dati statistici giudiziari, sanitari e sociali – che sarebbe indispensabile per costruire serie politiche di contrasto e è peraltro prescritta all'art. 11 della Convenzione di Istanbul – continua a fare da alibi per prospettazioni di comodo, allarmistiche e securitarie, in un nesso permanente con le ormai dominanti politiche populiste, volte a legittimare limitazioni delle libertà di tutti e di tutte.

Del resto, il c.d. “decreto sicurezza Salvini”⁸ si è fatto forte delle violenze contro le donne per imporre diniego e revoca della protezione internazionale in caso di reati di violenza, anche nelle fattispecie non aggravate e per accelerare il giudizio davanti alla Commissione per il richiedente con obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Nel settore delle relazioni familiari, non parliamo poi del pacchetto di proposte Pillon⁹, presentato nell'agosto 2018 e chiuso nel cassetto¹⁰ dal successivo Governo, che induceva le donne a restare dentro relazioni in cui subiscono violenza (con i figli che subiscono o assistono), così legittimando la violenza domestica. Anzi la violenza neppure era nominata (spacciata per conflittualità nella coppia!); quando era nominata, lo era solo con riferimento alle denunce false o infondate, accreditando lo stereotipo della donna mentitrice. In tal caso la sanzionava e le infliggeva un ordine di protezione, così scoraggiando le denunce delle donne, che anche cercando di proteggere i figli, sono esposte a vittimizzazione secondaria. Il figlio, in nome del principio di “bigenitorialità”, sarebbe

ne in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 recante *Misure urgenti in materia di sicurezza*; decreto legge 16 agosto 2013 n. 93 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*.

⁷ Vedi decreto legge n. 93/2013, ultimo citato alla nota precedente.

⁸ Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, conv. con modif. in legge 1 dicembre 2018 n. 132.

⁹ D.d.L. S. n. 735/2018 e altri testi. Ne parliamo al passato, ma siamo certe di essere troppo... ottimiste!

¹⁰ Così dichiarò testualmente il 16 settembre 2019 la neo-Ministra delle pari opportunità e della famiglia.

stato obbligato a frequentare comunque il genitore violento. Il pacchetto era completato dalla non punibilità di chi non versasse il contributo al mantenimento e dall'aggiunta del requisito della sistematicità al delitto di maltrattamenti, che ne avrebbe resa ancor più ardua la prova.

Sul versante civilistico, le violenze maschili contro le donne stentano a emergere nell'ambito delle procedure contenziose di separazione, divorzio e cessazione di convivenze, ove la violenza viene posta in secondo piano, se non occultata, facendola diventare "conflittualità": probabilmente¹¹ le donne per porre fine al vissuto di violenza contro di loro preferiscono ricorrere alla giurisdizione civile e far cessare in forza di una sentenza civile la relazione e la convivenza con un uomo violento.

Eppure Governo (e Parlamento) continuano a muovere dal diritto penale, che è certamente il diritto dotato della più forte carica simbolica, ma è anche il più debole intrinsecamente quanto a capacità di incidere sui rapporti di potere. Lo è innanzitutto in generale per la sua caratteristica di esemplarità. E lo è ancor più nella specifica materia della violenza maschile contro le donne.

La legge penale infatti sposta radicalmente il fuoco dell'interesse dal piano generale e universale di tutte/i le/gli individue/i a quello della responsabilità personale del singolo soggetto; la penalizzazione di taluni comportamenti comporta necessariamente la criminalizzazione degli autori (peraltro selettivamente solo alcuni autori). E, in questa materia, si criminalizza non un estraneo, ma – se è vero che la violenza viene prevalentemente da vicino – un individuo in posizione di prossimità, se non di intimità.

In senso diametralmente opposto, il riconoscimento del carattere strutturale della violenza maschile contro le donne (presupposto ed evidenziato nel Preambolo della Convenzione di Istanbul 2011) condurrebbe a non privilegiare politiche di perseguimento degli aggressori. Tutta la linea segnata dalla Convenzione di Istanbul spinge verso interventi non solo di tipo penalistico: la Punizione è solo una delle tre P, che caratterizzano gli obiettivi dello strumento convenzionale; invece Protezione e Prevenzione comporterebbero che le iniziative pubbliche e

¹¹ Non sono ancora noti i risultati sulla analisi in corso presso il Tribunale civile di Bologna sulle sentenze contenziose depositate nell'anno 2016 per separazione e divorzio al fine di indagare la emersione e la rilevanza in giudizio di atti di violenza.

private siano focalizzate sulla logica di creare uguaglianza e superare le discriminazioni. Eppure la politica legislativa interna riconferma la primazia del diritto penale, chiamato a risolvere problemi di natura strutturale, prospettati come emergenziali¹².

2. La mancanza di riforme organiche

Altra caratteristica dominante di tale produzione legislativa è la mancanza di riforme organiche, o quantomeno dedicate esclusivamente al contrasto della violenza. Paradossalmente, dalla riforma penale della violenza sessuale del 1996, per trovare una legge contenente disposizioni dedicate esclusivamente a questa materia, dobbiamo arrivare fino alla legge n. 69/2019, soprannominata “Codice rosso”, così indicando l’urgenza e la priorità dell’intervento, mutuando il linguaggio adottato in materia sanitaria. Ma si tratta pur sempre anche in questo caso di una legge in materia penale.

Va tuttavia segnalata una sorta di eccezione nel 2001, quando l’intervento statale in tema di violenza maschile contro le donne (fino a quel momento esclusivamente di natura penale) riuscì a elaborare un testo specifico, collocabile nella logica della P di “Protezione”, che, superando innovativamente i confini penalistici, approdò alle «misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (l. 4 aprile 2001 n. 154, subito ritoccata con l. 06.11.2003 n. 304), quelle che, finalmente prevedendo gli ordini di protezione del giudice (anche) civile, ampliarono e migliorarono significativamente lo strumentario giuridico di protezione contro la violenza. Sull’esempio delle esperienze che da tempo erano

¹² Esempio: per giustificare le circostanze straordinarie di necessità e urgenza previste dalla Costituzione come condizioni necessarie per emanare decreti con forza di legge, il Governo non ha portato alcun dato giustificativo del decreto legge n. 93/2013, c.d. contro il femminicidio, ma si è limitato a enunciare il “susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne” traendo da ciò un “conseguente” “allarme sociale” che, a sua volta, ha reso necessario “inasprire per finalità dissuasive, il trattamento punitivo per gli autori”.

già maturate negli ordinamenti di altri paesi¹³ fu possibile che il giudice civile e quello penale, in via cautelare e d'urgenza, secondo le proprie rispettive competenze, disponessero l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento del violento, prevedendo anche a suo carico un assegno di mantenimento.

Alla frammentazione contribuisce anche un altro fattore, e cioè l'incalzare delle convenzioni sovranazionali sia dell'ONU sia del Consiglio d'Europa, nonché di direttive dell'Unione europea (queste ultime a tutela non solo delle donne, ma di tutte le vittime di tutti i reati)¹⁴ che esigono di essere applicate in ogni ordinamento interno, imponendo di legiferare le conseguenti modifiche di attuazione (con la minaccia, in taluni casi, dell'inflizione di sanzioni pecuniarie allo Stato).

La mancanza di interventi organici viene, in parte, supplita dalla iniziativa legislativa di competenza regionale, con la produzione di leggi-quadro¹⁵. Linee guida e protocolli nazionali mirano invece a regolare l'azione di operatori sanitari, medico-forensi, psicologi minorili. Nel frattempo, a livello locale, istituzioni, ordini professionali e associazioni (di donne e non) si propongono di "lavorare in rete", autoregolandosi con protocolli di intervento operativo. Momenti di formazione, volti a specializzare e professionalizzare gli operatori, vengono promossi, soprattutto a livello locale, ma anche regionale e talora nazionale¹⁶. Ora il Codice Rosso ha introdotto (art. 5) obblighi formativi per gli operatori di polizia, ma senza stanziare le necessarie risorse (sempre nella logica della invarianza finanziaria).

Infine, quando si affronta il tema della portata delle norme giuridiche, occorre non limitarsi all'analisi del testo scritto nelle carte, ma accompagnarla con l'indagine sulla concreta realtà dei fatti viventi; dun-

¹³ La prima fu legge federale USA, *Violence Against Women Act* 1994, seguita dall'inglese *Family Law Act* 1996.

¹⁴ "Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", cui l'Italia si è adeguata con il d.lgs. n. 212/2015.

¹⁵ Un valido quadro di sintesi lo troviamo in M. MERELLI, *Diritti contro la violenza. Le leggi regionali sulla violenza. Analisi comparata*, a cura di WE World, in www.weworld.it, febbraio 2015.

¹⁶ Il recentissimo sito viva.cnr.it è il più documentato sugli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

que occorre considerare gli effetti sia della pratica dei processi (tutti, civili e penali) sia degli interventi giurisprudenziali. In materia il panorama nazionale non è affatto omogeneo quanto alla prassi dei nuovi istituti giuridici, perché risulta tuttora frammentato tra realtà locali assai differenziate. È la cosiddetta “macchia di leopardo” interpretativa e applicativa: l’ammonimento questorile allo stalker (art. 9 legge n. 11/2009) è quasi inapplicato in alcune provincie; così pure la misura dell’allontanamento del perpetratore di violenza dalla abitazione della vittima o il divieto di avvicinamento (previste parallelamente agli artt. 282 bis c.p.p. e 384 bis c.p.c.) in alcuni tribunali non sono neppure applicate, oppure è utilizzata solo una delle due misure, o quella penale o quella civile.

3. *Violenza di genere e violenza contro le donne*

Si aggiunga un diffuso problema di corretto uso del linguaggio definitorio. Riscopriamo una costante oscillazione concettuale e linguistica, in forza del fatto che talune dizioni vengono usate alternativamente, come fossero equivalenti: violenza di genere, violenza domestica, violenza contro le donne, violenza sulle donne, violenza nei confronti delle donne, violenza nelle relazioni affettive o di intimità. Anzi talora la dizione violenza sessuale e quella di *stalking* vengono assunte come sintesi terminologica del fenomeno.

Due sono oggi i principali testi sovranazionali di riferimento sul tema rispetto al nostro ordinamento giuridico: quello adottato dal Consiglio d’Europa, la Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, ratificata dall’Italia con l. n. 77/2013, e quello dell’Unione europea, e cioè la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, cui l’Italia si è adeguata con il d.lgs. n. 212/2015.

È nella Convenzione di Istanbul 2011 del Consiglio d’Europa che troviamo all’art. 3 alcune importanti definizioni. Con l’espressione «violenza contro le donne»

si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Poi la norma precisa che “con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.

Infine la Convenzione – sempre all’art. 3 – definisce la «violenza contro le donne basata sul genere», che «designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato», nonché la «violenza domestica» che «designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Diversa è la scelta definitoria praticata da parte dell’Unione europea. Infatti la Direttiva 2012/29/UE, che – si noti – è riferita a tutte le vittime di tutti i reati, ha adottato una ulteriore e diversa concettualizzazione, quella di «violenza di genere», che è costruita con riferimento alla persona e alla vittima, e dunque non solo alle donne:

Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere.

Purtroppo la ricaduta di tali diverse ottiche sulla nostra legislazione – ma anche sul linguaggio – ha provocato la mancanza di chiarezza sulle destinatarie (o sui destinatari) degli interventi normativi, perché la categoria della “violenza di genere” non comprende solo le donne: la possono subire anche soggetti di genere maschile. Per esempio anche un uomo può subire violenza sessuale da un altro uomo. Conseguentemente non appare chiaro a quale genere di destinatari le modifiche legislative intendano riferirsi e neppure se la strumentazione giuridica (quasi esclusivamente di genere neutro) sia stata predisposta effettivamente

con l'obiettivo di prevenire e contrastare unicamente la violenza (di genere, basata sul genere) contro le donne, come spesso vediamo mediaticamente e infondatamente proclamato.

Al contrario, l'espressione "violenze maschili contro le donne" indica chiaramente chi perpetra e chi subisce danno e sofferenza.

4. Genere, norme e diritto penale speciale

Nonostante il ripetuto riferimento al "genere" nel linguaggio comune e – più di recente – giuridico, anche nei titoli delle leggi¹⁷, la scelta di politica legislativa interna finora praticata esclude norme declinate secondo il genere. È significativo il caso del femminicidio. La parola è ormai entrata nel linguaggio comune¹⁸, ma il delitto di femminicidio (o femicidio) non si è tradotto in legge, nonostante la comparazione con alcuni ordinamenti sudamericani che hanno previsto un delitto specifico nel caso in cui la persona offesa sia una donna¹⁹. Peraltro il nuovo lemma non ha prodotto nessuna definizione condivisa, con il risultato che i dati statistici, raccolti dalle varie istituzioni che operano in questo campo²⁰, non rispondono a criteri uniformi e, quindi, sono incerti e di scarsa utilizzabilità.

Insomma mancano nel nostro sistema di diritto criminale le politiche legislative di genere. Del resto anche nel settore del diritto civile e amministrativo – tolti i riferimenti alla capacità riproduttiva della don-

¹⁷ Alla "violenza di genere" era intitolato il d.l. n. 93/2013, con la relativa legge di conversione n. 119/2013, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», cioè la legge c.d. «sul femminicidio», come viene comunemente identificata la prima parte di tale eterogeneo testo legislativo. E oggi il Codice Rosso affianca la violenza domestica a quella "di genere".

¹⁸ Ne ha dato atto il 28 giugno 2013 l'Accademia della Crusca, in una consulenza linguistica, pubblicata nel sito www.accademiadellacrusca.it.

¹⁹ Per un'analisi comparata E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale: storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2017 e F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2018.

²⁰ Casa delle donne di Bologna, Udi, Ministero Giustizia, Ministero interni, Eures...

na/madre ed eccettuate le normative specifiche per la donna lavoratrice – imperano soggetti neutri: genitori, coniugi, figli, etc.²¹.

Il “Codice Rosso” si è cimentato in un tentativo di inquadramento della materia, quando ha dovuto identificare quali delitti corrispondono alla intitolazione della legge (“vittime di violenza domestica e di genere”) al fine di sottoporli tutti alla medesima disciplina processuale di nuova creazione. Pertanto li ha raccolti in un elenco che comprende:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinquies, e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Tale elencazione dei delitti, tuttavia, ha escluso sia le nuove fattispecie che la legge stessa aveva appena introdotto (matrimonio forzato, sfregio permanente al viso, violazione dell’ordine di allontanamento, tranne il c.d. “revenge porn” dell’art. 612 ter c.p.) sia tutte le ben più numerose fattispecie di reato in cui – secondo le correnti elaborazioni in materia – possono tradursi gli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale e economica²².

È un dato incontrovertibile che nel nostro sistema penale abbiamo solo norme neutre; fanno eccezione le mutilazioni genitali femminili e le norme sull’interruzione di gravidanza. Il fenomeno è alquanto evidente, alla luce del criterio di universalità dei diritti che presiede tale ambito. Con termini come “chiunque”, “taluno” (...) sono identificati

²¹ In tema E. IORIATTI FERRARI, *Linguaggio giuridico e genere*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Padova, 2016.

²² M. VIRGILIO, *Raccolta di materiali*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *Violenza di genere: profili giuridici e psicosociali*, Appendice I, Torino, 2020, di prossima pubblicazione.

autore e soggetto passivo delle varie condotte descritte e sanzionate dalle varie fattispecie. La norma che punisce la violenza sessuale (art. 609 bis) è chiara nel suo prescindere dal genere. Né possiamo considerare come norme declinate secondo il genere quelle norme che usualmente vengono individuate come tipiche della cassetta degli atti penalistici: né i maltrattamenti (che si riferiscono alle relazioni familiari, ma comprendono anche quelle scolastiche, educative, lavorative, sportive) né gli atti persecutori (che comprendono anche le molestie condominiali e quelle professionali).

Il modello complessivamente emergente è quello di un diritto neutro, così neutro rispetto al genere, che nella legge penale perfino la donna in stato di gravidanza è stata nominata come “persona” in stato di gravidanza²³!

Tale diritto neutro è caratterizzato dalla “specialità”. È contraddistinto cioè dal fatto che molti istituti, sostanziali e soprattutto processuali, si presentano come eccezione alle regole generali valevoli per tutti i soggetti. Tale caratteristica li pone sovente in tensione con il principio del garantismo. Ci riferiamo ai vari istituti c.d. di “tutela” (che vanno dall’audizione protetta con il vetrospecchio agli obblighi informativi nei confronti della parte offesa, per esempio sulla prossima scarcerazione del violento). Trattasi di misure particolari di protezione e di tutela, che non presentano alcuna connotazione di genere e che hanno portata generale, posto che avvantaggiano le parti offese in generale, di qualunque genere esse siano.

Tali norme sono – in verità – entrate nel nostro ordinamento in forza degli obblighi internazionali cui l’Italia deve adempiere, per la valorizzazione processuale delle vittime di reato (di qualsiasi genere e per qualsiasi reato) e dei loro diritti, nonché dell’assistenza e protezione loro e dei loro familiari. La ricaduta è certamente positiva, perché tali obblighi generali di informazione e comunicazione mirano a soddisfare una esigenza assai sentita in materia e cioè a fornire a chi ha subito violenza (se a essa non soccombe con esiti letali: le “sopravvissute” alla violenza) l’opportunità di valutare personalmente il rischio della propria esposizione a pericolo, nei casi in cui, per esempio, cessi la perma-

²³ Art. 61, n. 11 quinquies c.p.

nenza in carcere del violento (o sia revocata la misura dell'allontanamento, etc.).

Sono per lo più strumenti che erano già previsti nell'ordinamento, ma riferiti ai c.d. soggetti deboli: minori, disabili, anziani. Ora la loro applicazione è estesa e ampliata. Sono norme "di favore", quanto alla loro portata, che agevolano la parte offesa; tuttavia presentano anche l'aspetto negativo di mettere in risalto la caratteristica di chi viene avvantaggiato come soggetto bisognoso di tutela particolare; dunque costruiscono uno statuto di "vittima", che finisce per gravare a sfavore della/del destinatario/a del trattamento particolare e privilegiato. Tali interventi legislativi, consistendo in norme speciali e particolari a tutela di soggetti ritenuti deboli/vulnerabili (o più correttamente, "vittime con esigenze specifiche di protezione", come si esprime la direttiva 2012/29/UE), confliggono proprio con le istanze egualitarie che quella specialità vorrebbero rifiutare. Anzi, nel caso delle donne, finiscono per risolversi a loro sfavore, perché in definitiva il trattamento privilegiato e derogatorio risulta discriminatorio e la qualificazione di "vulnerabilità" ne accentua lo stato di "vittima" contrastante con la affermazione del riconoscimento di identità e responsabilità soggettiva piena.

5. Genere, inasprimento sanzionatorio e populismo penale punitivo

Sotto il profilo contenutistico, la tendenza all'inasprimento sanzionatorio costituisce la connotazione più vistosa della legislazione penalistica in vari settori. Ma è particolarmente accentuata nel settore che qui ci occupa. Anzi costituisce un campo di applicazione esemplare di quello che oggi viene identificato come populismo penale punitivo²⁴, così contribuendo a rafforzarlo.

Per una verifica dell'assunto, possiamo partire a ritroso dalla legislazione più recente (appunto "a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"). Tecnicamente l'obbiettivo è realizzato sia con l'au-

²⁴ Tra i primi studiosi a essersi occupati di questo tema S. ANASTASIA, M. ANSELMI, D. FALCINELLI, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, 2015.

mento esplicito delle pene edittali, nei minimi e nei massimi, sia con la previsione di aggravanti anche a effetto autonomo.

Nella medesima direzione si collocano la creazione di nuove fattispecie penali e l'aumento delle procedibilità d'ufficio dei delitti; infine, sono stati incentivati istituti (allontanamento, divieto di avvicinamento e ammonimento questorile) che già erano entrati positivamente nell'ordinamento, ma ora sono svincolati dalla richiesta, dal consenso o dal parere di chi le violenze subisce: così viene purtroppo forzata l'originale impostazione a iniziativa di parte, minando l'autodeterminazione soggettiva.

Da ultimo il Codice rosso ha aggiunto (agli altri strumenti volti ad accelerare i tempi processuali e evitare stasi²⁵, nonché favorire tempestività nell'adozione di misure di protezione ed effettività di intervento, come l'obbligo per la Polizia Giudiziaria di riferire senza ritardo la notizia di reato e di porre subito a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione raccolta) un discusso²⁶ obbligo posto in capo al Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dalla iscrizione della notizia. Quasi tutte le procure²⁷ hanno adottato disposizioni locali di attuazione e molte a lor volta hanno subito delegato alla polizia giudiziaria tale obbligo che grava comunque sulla persona offesa, privata di ogni possibilità di scelta rispetto a come evitare quello che potrebbe assumere il peso di un... accanimento investigativo e di una vittimizzazione secondaria della persona offesa, costretta a reiterare dichiarazioni già rese.

A ben vedere la politica dell'inasprimento sanzionatorio non è nuova, anzi costituisce un dato di continuità dell'ordinamento a contrasto della violenza. Già nel 1996 – in occasione dell'approvazione della leg-

²⁵ Già la l. n. 119/2013 aveva modificato l'art. 132 Disp. Att. c.p.p., prevedendo, nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi, la priorità assoluta per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.

²⁶ Le critiche sono state subito formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel suo *Parere 8 maggio 2019*. Si teme il forte impatto sulla organizzazione delle attività requirenti e si censura l'aver espropriato il PM dello scegliere la propria strategia investigativa, del decidere l'opportunità dell'adempimento e la sua tempistica, del valutare l'urgenza del singolo caso senza sottostare a presunzioni di urgenza.

²⁷ Le più note sono quelle della Procura di Tivoli, pubblicate nel sito www.procura.tivoli.giustizia.it; vedi anche Roma e Bologna, ai rispettivi siti.

ge n. 66 contro la violenza sessuale²⁸ – era stato proprio l’aumento delle pene per il delitto di violenza sessuale a rappresentare la chiave di volta dell’intervento statale, perché fu il nodo che seppe comporre quella trasversalità parlamentare che era indispensabile per raggiungerne l’approvazione; eppure, inizialmente e per lungo tempo – durante il ventennio dei lavori preparatori –, l’innalzamento non era affatto previsto e neppure era stato ipotizzato. Allora l’istanza di penalità fu risolutiva e valse a far ritenere prioritaria (rispetto a ogni altra istanza o contenuto) la volontà di legiferare, raggiungendo comunque l’accordo su un testo. Fu in tale clima che si poté arrivare alla mediazione/compromesso sulla questione per tanti anni controversa – e discussa dentro e fuori il Parlamento – della procedibilità d’ufficio. In effetti, pur essendo rimasta l’affermazione formale della regola della procedibilità a querela (sempre irrevocabile, come era già nel Codice penale del 1930), furono talmente aumentati i casi di procedibilità d’ufficio, palesemente lesiva del principio di autodeterminazione, che da eccezionali diventarono, in sostanza, la regola effettiva. Tale situazione oggi è ulteriormente confermata dall’incremento dei casi di procedibilità d’ufficio introdotti dal Codice rosso per gli atti sessuali con minorenni disciplinati dall’art. 609 quarter c.p.

Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (2018), pur tentata dalla procedibilità d’ufficio come regola, vi aveva rinunciato, facendo prevalere l’esigenza pubblica di evitare indagini investigative e giudiziarie che poggino su una vittima non collaborante; l’approdo consigliato era stato quello di un raddoppio del termine vigente per proporre la querela contro le violenze sessuali (da sei mesi a un anno). Ma quella è la linea ispiratrice del legislatore, nello stesso solco della legge n. 119/2013, che alla querela per *stalking* aveva attribuito la caratteristica della irrevocabilità (in taluni casi più gravi).

Rispetto ad allora dobbiamo sottolineare una novità: l’appesantimento del trattamento punitivo penale, e in particolare l’aumento dei minimi e massimi edittali non è frutto di una politica organica di reviv-

²⁸ M. VIRGILIO, *Il cammino verso la riforma*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle “Norme contro la violenza sessuale”*, Padova, 1996, p. 481 e EA., *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge contro la violenza sessuale?*, in *Democrazia. Diritto*, n. 1/1996, p. 157.

sione delle pene; bensì gli effetti di tipo penale sostanziale sono determinati in forza della loro incidenza sugli istituti di natura processuale penale. Era stato così con legge n. 172 del 2012 per i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli in occasione della ratifica della Convenzione di Lanzarote, quando erano stati aumentati i massimi edittali per i maltrattamenti dell'art. 572 c.p. da cinque a sei anni, rilevante sotto il profilo processuale, perché ha reso possibile effettuare le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni²⁹. Fu così per lo stalking, il cui massimo edittale previsto nel 2009 fu elevato da 4 a 5 anni di reclusione – dalla l. n. 94 del 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” –, per estendere l'applicazione anche a tale reato della custodia cautelare in carcere, consentita solo per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Questa tendenza di politica criminale è culminata nel c.d. Codice rosso in cui gli aumenti di pena per i delitti di maltrattamenti (prima da due a sei anni, ora da tre a sette) e di stalking (da cinque a sei anni e sei mesi) sono stati giustificati con la necessità di ampliare da tre a sei mesi il termine di efficacia delle misure cautelari personali custodiali nella fase delle indagini preliminari³⁰. In effetti era arduo rispettare i precedenti brevissimi termini. In tal modo, invece di modificare l'apparato processuale, si incide direttamente sulle comminatorie edittali, ma senza alcuna organicità.

Oltre ai maltrattamenti e agli atti persecutori, gli aumenti di pena hanno investito anche la violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., che era punita da cinque a dieci anni e ora è punita da sei a dodici; la violenza di gruppo è sanzionata da otto a quattordici anni (prima da sei a dodici); e così le altre figure previste.

Un'analisi più dettagliata di alcuni dei punti più significativi della nuova legge conferma quanto detto finora. Quanto alla creazione di

²⁹ Ovviamente solo qualora sussistano i requisiti prescritti dagli artt. 266 ss. c.p.p. In tema C. CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *Archivio penale*, 2013, n. 3.

³⁰ Per quanto qui interessa, secondo l'art. 303, co. 1 lett. b) c.p., gli originari 3 mesi sono stati aumentati fino agli attuali 6 mesi, il doppio per le misure non custodiali; secondo l'art. 303, co. 2 lett. b) c.p., gli originari 6 mesi sono aumentati fino a 1 anno, il doppio per le misure non custodiali.

nuove ipotesi di reato, dopo la introduzione nel 2009 degli atti persecutori (stalking) e la ristrutturazione nel 2012 del delitto di maltrattamenti (non più denominato “in famiglia” o “verso fanciulli”, ora contro “familiari e conviventi”), il Codice Rosso ha aggiunto le nuove fattispecie dell’articolo 387-bis del codice penale, ovvero la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa³¹, l’articolo 558-bis del codice penale, costrizione o induzione al matrimonio³², l’articolo 612-ter del codice penale, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti³³ e infine l’articolo 583-quinquies, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Quanto alle nuove aggravanti, l’articolo 11 modifica la disciplina dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p., per consentire l’applicazione dell’ergastolo anche nel caso di “relazione affettiva senza stabile convivenza”, di “stabile convivenza non connotata da relazione affettiva” e di “omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenni”.

Inoltre, la legge aggiunge un ulteriore comma all’art. 577 c.p., prevedendo che, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore degli anni diciotto) e 114 (opera di minima importanza), se concorrenti con le cir-

³¹ Forse sarebbe stato più efficace disporre l’arresto, come per la violazione degli arresti domiciliari!

³² La criminalizzazione del matrimonio forzato, simbolicamente efficace, tuttavia potrebbe disincentivare la richiesta di aiuto da parte delle interessate, per il timore che la propria famiglia possa subire conseguenze penali o perdere i permessi di soggiorno ed essere espulsa.

³³ La diffusione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito fu ritenuta “reato mancante” sia nella legge n. 172/2012 sia nella legge n. 119/2013 da A. VERZA, *Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico*, in *DPC*, 22 aprile 2015. Ma la nuova fattispecie è già stata criticata per la difficoltà di provare l’effettiva conoscenza da parte del “condivisoro” della mancanza a monte del consenso della vittima; in tema G.M. CALETTI, *Revenge porn. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612 ter CP: una fattispecie esemplare, ma davvero efficace?*, in *DPC*, 29 aprile 2019.

costanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possano essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

È l'ennesimo caso di "specialità" che si riallaccia a un precedente intervento legislativo, sempre nella linea dell'inasprimento sanzionatorio, introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33 riguardante la "Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo". L'eliminazione dell'istituto premiale (che attribuisce uno sconto di pena, motivato dall'economia giudiziaria) è stata assai criticata dagli operatori del diritto, magistrati e avvocati, anche attraverso i rispettivi organismi associativi. Eppure, la richiesta veniva invocata da donne fortemente critiche verso ogni sentenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio del perpetratore di violenze (il "femminicida"). È un esempio palmare di sintonia tra populismo penale e quel «femminismo punitivo»³⁴, che, collocandosi all'estremo opposto dell'impunità, non solo in via generale è favorevole a nuove incriminazioni, ma nel particolare si mostra incline alla finalità "esemplare" della pena e ostile a ogni decisione di assoluzione o di attenuazione della sanzione penale per i perpetratori di violenze contro le donne, anche in spregio al rispetto delle garanzie individuali³⁵.

6. Il "coraggio" di denunciare

La ricaduta della mancanza di organicità e della carenza di politiche efficaci di contrasto si può verificare quotidianamente sul piano della effettività, ove non mancano certo casi di c.d. "buone pratiche"; ma ancora troppo spesso gli interventi degli operatori senza eccezione – quelli della comunicazione, di polizia, sociali, sanitari, giudiziari, lega-

³⁴ Vedi il n. 1/2016 di *Studi Sulla Questione Criminale*, e, in particolare, l'editoriale di T. PITCH.

³⁵ Furono precipitose e immotivate le critiche alla decisione Cass. Pen., Sez. III, n. 326418/2018 sulla insussistenza della aggravante dell'uso di sostanze alcoliche nello stupro. Significativo anche il dibattito sulla sentenza della "soverchiante tempesta emotiva", e altre (F. FILICE, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in *Q. Giustizia*, n. 3/2019). Più delle corrette censure in diritto, la riduzione della pena sembrò catalizzare le proteste.

li, consulenti d'ufficio, medico-forensi, etc. – sono ispirati da vetuste logiche patriarcali e da stereotipi sessisti, che stentano a perire e anzi risorgono, proprio quando sembrava di poterli ritenere certamente superati. La conclusione è una ridotta emersione giudiziale (sia penale sia civile) degli atti di violenza maschile contro le donne, che, determinando di fatto l'impunità dei violenti, finisce per legittimarla.

È troppo presto per verificare le ricadute delle ultime modifiche, quelle del Codice Rosso, che comunque ha costretto tutte le procure ad affrontare il nodo delle politiche investigative e di indagine in materia ricercando soluzioni organizzative alle modalità di intervento degli uffici interni e al raccordo con l'attività di polizia e di polizia giudiziaria. È un passo significativo che è augurabile possa contagiare tutti gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado e tutti gli operatori del diritto, avvocatura compresa.

Resta la carente raccolta di dati statistici (a tutto campo), in spregio evidente all'art. 11 della Convenzione di Istanbul. Eppure urge capire e dunque indagare – per quanto concerne il profilo giudiziario e legislativo – non solo le denunce: la raccolta dati dovrebbe investire anche gli esiti processuali, sia quelli intermedi sia quelli definitivi. Ma soprattutto il numero delle denunce non va confuso con quello degli episodi di violenza. Troppo spesso, nella allarmistica enfasi mediatica, ogni aumento della propensione a denunciare viene enfatizzato come un incremento oggettivo della violenza contro le donne (così alimentando l'insicurezza e legittimando l'adozione di misure repressive).

Molte sono le domande che non trovano risposte adeguate. È riscontrabile un aumento delle denunce? Per quali delitti? L'aumento è concentrato sui fatti più gravi?

Quante iniziative sia punitive sia di protezione sono assunte dalle donne e quante da altri in via d'ufficio?

L'indubbio progressivo irrigidimento, dall'agosto 2013, della disciplina complessiva dello stalking (aumento pena, irrevocabilità della querela nei casi più gravi, arresto in flagranza, ammonimento anche d'ufficio) come ha inciso sulla propensione delle donne a querelare/denunciare gli atti persecutori subiti? Forse l'inasprimento ha reso più riluttanti le donne a querelare/denunciare i fatti meno gravi, quelli cioè di sola molestia?

Per il delitto di violenza sessuale (che prevede ipotesi di gravità eterogenea, visto che comprende anche quelle che la norma stessa indica come «casi di minore gravità») si è forse elevata la soglia di gravità che determina le donne alla richiesta di punibilità? Insomma le donne oggi querelano e denunciano solo i fatti di violenza sessuale più gravi?

Per quanto concerne l'aumento delle denunce per maltrattamenti (sempre procedibili d'ufficio), ciò corrisponde forse a una maggiore volontà da parte delle donne di emersione della violenza in tutte le sue forme, fisica, sessuale, psicologica, economica? Oppure questo aumento è determinato – anche – da una maggiore propensione degli operatori pubblici o privati (servizi sociali e sanitari, polizia giudiziaria, magistratura, avvocatura) a qualificare come maltrattamenti quelle violenze abituali che prima venivano invece certificate, qualificate e rubricate come violenze episodiche, meno gravi e procedibili solo a querela? Quanto agli esiti processuali, quale è il tasso di archiviazione di tale delitto, rispetto ad altri?³⁶

Infine inquietano tuttora i femminicidi che – a prescindere dalla variabilità della definizione – restano negli ultimi anni pressoché stabili (se non in lieve diminuzione) a fronte invece della costante e progressiva diminuzione del numero complessivo di tutti gli omicidi. Quali caratteristiche hanno?

Dobbiamo interrogare i risultati delle rilevazioni per poter sottoporre a verifica le politiche legislative che – indubbiamente – hanno potenziato i poteri pubblici e d'ufficio di intervenire «anche contro la volontà della donna», dunque a scapito dell'autodeterminazione delle donne. Valgano in tal senso i già citati obblighi di audizione della persona offesa entro tre giorni e le due modifiche del 2013 dell'incremento dei poteri della polizia giudiziaria, con l'attribuzione della nuova misura dell'allontanamento urgente nei casi di violenza domestica, e dell'estensione dell'ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica. Entrambe prescindono da volontà, consenso o parere di chi subisce violenza domestica.

³⁶ Alcuni spunti si evincono dalle slides presentate per il convegno ISTAT del 28 marzo 2017 in *L'evoluzione del quadro giuridico e la tracciabilità della violenza sulle donne nei dati di fonte giudiziaria*, in www.istat.it.

L'opzione governativa (e poi parlamentare) è quella di un impegno diretto dello Stato e delle istituzioni pubbliche a perseguire i perpetratori, anche senza il consenso e contro la volontà delle donne che hanno subito violenza, spingendole ad attivare iniziative repressive (presentando denunce o querele), stroncando riluttanza, titubanze, ripensamenti e minimizzazioni, soprattutto nelle prime fasi processuali che vengono accelerate e rese irreversibili. L'obiettivo prospettato è evidentemente quello di incrementare e favorire il ricorso alle istituzioni e, in particolare, al potere giudiziario da parte di chi ha subito violenza. L'intento è agevolare le emersioni (presentare una denuncia o una querela, ma anche rivolgersi ai servizi pubblici o ai centri antiviolenza privati e pubblici). Al contempo si vogliono limitare le remissioni di querela (ma anche le regressioni e rinunzie all'iniziativa processuale intrapresa, e ancora le negoziazioni e "strumentalizzazioni").

La filosofia ispiratrice è riconducibile è quella di invitare le donne a "avere il coraggio di denunciare". Per parte sua, in cambio, lo stato formula un impegno: "io ti salverò, anche contro la tua volontà". In questa logica, sono le donne a "dover" avere coraggio, pressate da una sorta di decisionismo istituzionale, anziché essere sostenute e accompagnate nel rispetto delle loro scelte personali riguardo ai modi e ai tempi di gestione della vicenda. Si attribuisce insomma priorità alle logiche istituzionali repressive rispetto alla libertà femminile, accettando il rischio della possibile strumentalizzazione della vicenda che riguarda una determinata donna (individualmente esposta nel "suo" processo), e giustificando ciò con l'esigenza collettiva di tendere all'obiettivo di una crescita della forza delle altre donne.

Restano invece ancora sulla carta e sono da impostare tutte le azioni di sistema, adeguate a un fenomeno strutturale e non emergenziale. Sono proprio queste, in realtà, le uniche azioni idonee a porre gli operatori e le operatrici in grado di sostenere e accompagnare la donna sopravvissuta alla violenza, senza forzarla, ma potenziando e rafforzando l'autonomia delle sue scelte.

INDICE

	Pag.
Stefania Scarponi <i>Introduzione</i>	1
Donata Gottardi <i>La forza e la debolezza: la normativa e le politiche contro le discriminazioni di genere in Europa</i>	7
Anna Simonati <i>La 'cittadinanza di genere': una possibile chiave di lettura dell'evoluzione normativa</i>	27
Stefania Scarponi <i>La parità di genere nel lavoro e le nuove frontiere dell'antidiscriminazione</i>	49
Erminia Camassa <i>La parità di genere e il ruolo delle donne tra diritto di famiglia e diritti delle religioni</i>	83
Teresa Pasquino <i>Pluralismo dei modelli di convivenza e diritto alla genitorialità</i>	105
Maria (Milli) Virgilio <i>Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo</i>	117
Giovanna Covi <i>Genere e linguaggio: azioni dell'Ateneo trentino e delle istituzioni locali</i>	139
Note sulle Autrici	157